



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 31/22

ROMA, 11/02/2022

EBNA. Calcolo contributo di solidarietà a seguito dell'Accordo interconfederale 17/12/2021

Roma 11 febbraio 2022_Si informa che la direzione EBNA, in accordo con le Parti sociali, ha diffuso una comunicazione relativa alla corretta applicazione del contributo di solidarietà del 10%, dovuto - in base alla L. 103/1991 – dalle imprese sugli importi versati per le “prestazioni ai lavoratori”. Il calcolo del contributo di solidarietà è conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo Interconfederale del 17/12/2021, e tiene conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione). Si riportano di seguito le indicazioni operative.

ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”

€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333

€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)

ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”

€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667

€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori:

CCNL Area meccanica - Logistica, trasporto merci e spedizione - Area alimentazione e panificazione

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”

€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333

€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori:

CCNL Area meccanica - Logistica, trasporto merci e spedizione - Area alimentazione e panificazione

Imprese non Artigiane

Quota EBNA "Prestazioni e funzionamento EBR"

€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333

€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)

Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell'erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionali.

Nota: *Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).*